

Comune di Sestola

(Provincia di Modena)

C.so Umberto I n.5 41029 Sestola (MO) tel. 0536/62743 fax 0536/61330

ORDINANZA N. 1544

Dalla Residenza Municipale Sestola li, 28.12.2018

IL SINDACO

Visto l'approssimarsi del Capodanno;

Rilevato che:

- si rende necessario contenere i fenomeni negativi legati all'incremento del numero di persone lungo le vie e le piazze del Capoluogo;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie e in genere di contenitori di vetro, costituisce un pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento;

Considerato che è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone e danneggiamenti di beni pubblici derivanti dall'uso improprio di contenitori di vetro e lattine di qualsivoglia tipologia;

Visti:

- la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/000199/2017/1 del 07/06/2017;
- la circolare della Prefettura di Modena del 20/06/2017;
- l'art. 7 bis nonché l'art. 50, comma 5 del D. Lgs 267/2000 così come modificato dal D.L. 14/2017 convertito dalla legge 48/2017;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;

Ritenuto opportuno adottare la presente ordinanza in qualità di Ufficiale di governo ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni,

ORDINA

dalle ore 16:00 del 31 dicembre 2018 alle ore 06:00 del 1° gennaio 2019

in Sestola, nelle vie e piazze : Corso Umberto, Piazza Vittoria, , Piazza Barozzi, Piazza Torre, Piazza Albinelli, Corso Libertà, Piazza Marconi e Piazza Passerini e nel raggio complessivo di 200 metri dalle vie sopraindicate:

1. il divieto di vendita per asporto e/o somministrazione di bevande di qualunque genere contenute in contenitori di vetro o lattine agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali nel settore alimentare, circoli e altri punti ristoro, con l'esclusione della somministrazione effettuata all'interno dei locali e delle aree dei pubblici esercizi o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività, legittimamente autorizzate con occupazioni di suolo.
2. i gestori dei pubblici esercizi hanno l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie ad impedire che i contenitori di vetro e le lattine vengano portate all'esterno del pubblico esercizio o delle sue pertinenze;

3. il divieto, a chiunque circoli all'interno delle aree oggetto della presente ordinanza, di portare al seguito recipienti e contenitori di vetro o lattine di qualsiasi genere;
4. il divieto di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 06:00 del 1° gennaio 2019;

ORDINA ALTRESI'

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 1.200,00, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Ai sensi della art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

- Le violazioni di cui ai punti 1, 2 della presente ordinanza sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.200,00 (misura ridotta € 400,00); la violazione di cui al punto 3 della presente ordinanza sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00 (misura ridotta € 50,00); la violazione di cui al punto 4 della presente ordinanza sono punite con sanzione amministrativa previste dall'art. 54 L. 120/2010;

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 16.00 del giorno 31 dicembre 2018 alle ore 06.00 del giorno 1° gennaio 2019 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Sestola – www.comune.sestola.mo.it.

La presente ordinanza verrà inviata alla Prefettura di Modena.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Modena, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO Bonucchi Marco

Firmato da:
MARCO BONUCCHI
Codice fiscale: BNCMRC57T02G393E
Valido da: 08-06-2017 09:02:27 a: 08-06-2020 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 28-12-2018 12:57:43
Approvo il documento